CAMERA DEI DEPUTATI N. 847

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOBOLI, COCCIA, DE FLORIO, LAMA, MAZZONI, SULOTTO, BAVETTA, CRAPSI, FASOLI, GUIDI, PELLEGRINO, RE GIUSEPPINA, SPAGNOLI

Presentata il 18 dicembre 1963

Modifiche al Codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La procedura per la trattazione delle controversie individuali di lavoro è disciplinata attualmente dalle norme contenute nel Capo II del titolo IV – libro I del Codice di procedura civile.

Con questo il legislatore ha inteso disciplinare le controversie in materia di lavoro con un rito speciale atto alla maggiore speditezza del processo ed ad una più rispondente tutela di quelle parti che per vari ragioni, soprattutto di indole economica, si trovano in posizione subordinata rispetto alle altre.

I mezzi predisposti, come l'esperienza di lunghi anni di applicazione ha dimostrato, non hanno sopperito alla esigenza voluta dal legislatore. La stessa liquidazione delle strutture corporative richiede una integrazione dei mezzi istruttori.

Allo stato attuale il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo, che nella materia del lavoro impone una complessa istruttoria, appesantita per solito dalle lungaggini defadigatorie interposte dalla parte convenuta ad accentuare quella posizione di inferiorità del lavoratore alla quale abbiamo accennato.

Una siffatta situazione appare oggi in contrasto coi principî di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, sanciti dalla Carta costituzionale.

I proponenti ritenuto che il giudizio avente per oggetto la controversia di lavoro sia di fatto divenuto un procedimento che non assicura con rapidità giustizia ai lavoratori, ma li espone sovente o all'abbandono del medesimo o a iugulatorie transazioni ravvisano nella maggiore disponibilità da parte del giudice, nella obbligatorietà dell'interrogatorio non formale delle parti, al fine di promuovere la conciliazione in ogni stato e grado di giudizio e nell'istituto della provvisionale, avente valore di titolo esecutivo, delle norme, che in attesa di un'organica riforma del Codice di procedura civile, garantiscano al lavoratore quella resistenza nel corso del regolare svolgimento del processo che possono, per ora, se non assicurare quella piena condizione di parità, promessa dalla Carta costituzionale, almeno un migliore equilibrio nella posizione delle parti in corso di giudizio.

In questa direzione già si mosse, nella passata legislatura, il disegno di legge n. 1993, avente per oggetto « Modificazione del Codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso Codice », nel quale all'articolo 440 proponeva nelle controversie

individuali di lavoro ordinanza non impugnabile di condanna per il pagamento delle somme non contestate e l'estensione del tentativo di conciliazione.

Lo spirito di questa proposta di legge si trova altresì largamente espresso negli atti della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori al volume IX, sulle controversie individuali in materia di lavoro, al quale intendiamo richiamarci.

Pertanto la proposta che sottoponiamo al vostro giudizio mira:

in relazione all'istituto della conciliazione, introducendo l'articolo 438-*bis*, ad estendere la facoltà di disporre il tentativo di conciliazione in ogni stato e grado di giudizio;

in relazione, all'articolo 439 del Codice di procedura civile, relativo ai poteri istruttori del giudice, ad integrare il potere di disposizione del medesimo mediante la comparizione non più « di regola », ma obbligatoria delle parti per l'interrogatorio libero, ai fini dell'eventuale conciliazione, sin dall'inizio della trattazione della causa;

in relazione all'articolo 440 del Codice di procedura civile a proporne la sostituzione, essendo questo del resto già mutilato per effetto della abrogazione delle norme corporative, con l'introduzione dell'istituto della provvisionale, da valere quel titolo esecutivo, che il Giudice sarà tenuto ad emettere, su istanza di parte, laddove il giudizio verta sul *quantum* sia integralmente che parzialmente.

Questo istituto non nuovo nel nostro Codice di procedura civile, ma espressamente previsto all'articolo 278, come potere facoltativo per il Collegio nella pronuncia di una condanna generica; in attesa che il giudizio prosegua per la liquidazione definitiva, viene in tal modo reso obbligatorio nella forma dell'ordinanza, non impugnabile, per il giudice.

Questa nuova norma vuole, nei limiti della prova raggiunta sia nell'interrogatorio libero delle parti che, attraverso la documentazione offerta dalle medesime ed ogni altro elemento, ove non si controverta solo sulla sussistenza del diritto, che, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice sulla base di questo sommario accertamento, nel corso di ogni fase del giudizio, ad istanza di parte, emetta una ordinanza che in materia congrua ingiunga al debitore il pagamento di una provvisionale immediatamente eseguibile.

Con questa proposta si è voluto mettere in luce il carattere di rendita alimentare della domanda di lavoro che necessita in conseguenza di provvedimenti urgenti ed immediati, come viene oggi rilevato dalla più moderna dottrina di diritto del lavoro.

Le norme che vogliamo introdurre varranno a scoraggiare l'azione defadigatoria di parte convenuta che sempre più frequentemente profitta della sua impari posizione economica nei confronti del prestatore di lavoro, e gioveranno alla conciliazione equa della lite o alla speditezza del processo, contribuendo in definitiva a ristabilire quella *par condicio* tra le parti che deve essere alla base del nostro ordinamento positivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 438 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 438-*bis* (*Tentativo di conciliazione da parte del giudice*).

Nelle cause relative a controversie di cui all'articolo 429 il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque stato e grado del processo, fino alla precisazione delle conclusioni ».

ART. 2.

L'articolo 439 del Codice di procedura civile è così sostituito:

« Art. 439 (*Composizione delle parti*).

Il giudice ordina la comparizione delle parti sin dalla prima udienza di trattazione per interrogarle a norma dell'articolo 117 e può inoltre disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuno. Può disporre la prova testimoniale anche fuori dai limiti stabiliti dal Codice civile.

Si applica davanti al Tribunale la disposizione dell'articolo 316 ».

ART. 3.

L'art. 440 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 440 (*Ordinanza di condanna per il pagamento di somme*).

« In ogni stato e grado del giudizio quando è sommariamente accertata la sussistenza di un diritto ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice su istanza di parte ordina al debitore il pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità di cui ritiene già raggiunta la prova.

L'ordinanza, non impugnabile, costituisce titolo esecutivo ».